

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 555 def.

Bruxelles, 05.01.1995

95/0001 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2075/92 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio è invitato ad adottare la presente proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

In base all'esperienza acquisita nei primi due anni di applicazione del nuovo regime nel settore in questione, risulta opportuno apportare alcune modifiche allo stesso.

Innanzitutto, gli Stati membri dispongono ormai di dati precisi sulla produzione di tutti i coltivatori per quanto riguarda i tre raccolti precedenti l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per varietà e per quantità prodotte e consegnate ad un'impresa di trasformazione. È quindi possibile instaurare, a partire dal raccolto 1995, un regime unico di quote di produzione.

In secondo luogo, è inoltre auspicabile che gli Stati membri che ne hanno intenzione possano procedere al versamento dei premi direttamente ai produttori.

Da ultimo, sarebbe anche utile introdurre una certa flessibilità nella gestione delle quote, concedendo agli Stati membri la facoltà di creare una riserva nazionale e prevedere la possibilità per un produttore di riportare al raccolto successivo, per ogni categoria di varietà, la produzione eccedentaria di un raccolto, entro il limite massimo del 10% della sua quota.

Le modificazioni qui proposte sarebbero applicabili a partire dal raccolto 1995, mentre la possibilità del versamento diretto dei premi ai produttori sarebbe applicabile già a partire dal raccolto 1994.

La presente proposta di regolamento non comporta incidenze finanziarie sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N./.... DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli
articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio⁽⁴⁾, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio,
stabilisce le misure di orientamento e di contenimento della produzione;
che, in base all'esperienza acquisita, occorre prevedere diverse
modificazioni per orientare meglio la produzione;

considerando che l'importo totale del premio deve alla fin fine essere
versato ai produttori o alle associazioni di produttori; che è possibile che
alcuni Stati membri procedano ormai al versamento dei premi direttamente ai
produttori o alle associazioni di produttori riconosciute;

considerando che i quantitativi prodotti che danno diritto al beneficio del
premio devono essere determinati per ciascun produttore o associazione di
produttori riconosciuta; che spetta agli Stati membri ripartire, entro i
limiti di garanzia fissati, queste quote tra i produttori interessati, dato
che le norme comunitarie instaurate a tal fine sono volte a garantire
un'equa attribuzione sulla base dei quantitativi consegnati in passato,
senza tener conto tuttavia delle produzioni anomale constatate;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 70

considerando che il tabacco prodotto in eccedenza della quota da parte di un produttore o di un'associazione di produttori riconosciuta non può dar diritto al beneficio del premio; che occorre tuttavia tener conto della possibilità di produzioni eccedentarie involontarie; che è opportuno consentire agli interessati di riportare tali eccedenze al raccolto successivo, entro certi limiti, a condizione di rispettare la quota totale per i due raccolti;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri, se in grado di farlo, di versare direttamente i premi ai produttori già a partire dal raccolto 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

"Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al produttore il prezzo d'acquisto e, qualora l'organismo competente dello Stato membro non versi direttamente il premio al produttore, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
- impegno del produttore di consegnare all'impresa di prima trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

2. L'organismo competente dello Stato membro versa l'importo del premio al produttore o rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione se quest'ultima ha versato al produttore un importo pari al premio, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del produttore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1."

2. All'articolo 7, il testo del quarto trattino è sostituito con il seguente:

"l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione o dei produttori di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione;".

3. Il testo dell'articolo 9 è sostituito con il seguente:

"Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto 1995 al raccolto 1997, un regime di quote di produzione.
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato il Consiglio ripartisce, per ogni raccolto e tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il disposto del paragrafo 2 e fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i produttori o le associazioni di produttori riconosciute, in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti nel raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di produzione per i raccolti successivi.
4. All'atto della ripartizione delle quote di cui al paragrafo 3, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 727/70.

Se del caso, viene tenuto conto della produzione solamente entro il limite della quota attribuita negli anni presi in considerazione.

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito con il seguente:

"Articolo 10

- 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, non può essere effettuato alcun versamento di premio per quantitativi superiori alla quota attribuita al produttore.*
- 2. Tuttavia, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la sua produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10% della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della sua produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione."*

5. Il testo dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 4."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995, ad eccezione del paragrafo 1 dell'articolo 1, che è applicabile a decorrere dal raccolto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

7

S C H E D A F I N A N Z I A R I A

DATA: [REDACTED]

1. LINEA DI BILANCIO: 171

STANZIAMENTI: 1 025 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

3. BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Promuovere la qualità della produzione attraverso una modulazione dei premi, con i necessari adattamenti del regolamento (CEE) n. 2075/92 del consiglio

5. INCIDENZE FINANZIARIE

Periodo
di 12 mesi
(Mio ECU)

Esercizio in
corso (95)
(Mio ECU)

Esercizio
succes.(96)
(Mio ECU)

5.0 SPESE A CARICO
- DEL BILANCIO DELLE CE
INTERVENTI)

-

-

-

5.1

-

-

1997

1998

1999

2000

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA

-

-

-

-

5.1.1

5.2 METODO DI CALCOLO:

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL
CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A
CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

La misura in quanto tale non ha alcuna incidenza per il bilancio, nella misura in cui tutta la produzione sia ottenuta da associazioni di produttori. La possibilità di trasferire il 10% della quota al raccolto successivo diminuisce la possibilità di un eventuale sotto-consumo della quota ed è possibile anche ridurre eventuali sotto-utilizzazioni di stanziamenti in quanto con la presente proposta si intende ottenere un impiego ottimale della totalità della quota. Tuttavia non è possibile quantificare tali conseguenze.

COM(94) 555 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-581-IT-C

ISBN 92-77-83099-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo